

## IL BANDITO E LA PENA DEL BANDO



## ALCUNI PROBLEMI PRELIMINARI

BANDITO – BRIGANTE – CRIMINALE

TEORIA DEL LABELLING APPROACH (H. BAKER) – MA LA SOCIETA'?

OTTOCENTO NASCITA DEGLI STEREOTIPI: LO SGUARDO VERSO IL PASSATO, NON BRIGANTI MA BANDITI

E. HOBSBAWM: BANDITS – PASSAGGIO CRUCIALE – CRITICA DI ANTON BLOK

MEDIOEVO E ETA' MODERNA: IL BANDITO E' COLUI CHE E' COLPITO DALLA PENA DEL BANDO

## LA PENA DEL BANDO

L'autonomia dello stato medievale e della prima età moderna è ravvisabile anche esaminando il tema complesso e vasto della legislazione bannitoria e, più propriamente, della pena del bando. Una pena, si è più volte detto, di origine germanica, ma che in realtà era il riflesso stesso dell'intenso policentrismo diffuso nella penisola italiana. **Chi era colpito da tale pena veniva interdetto dal territorio giurisdizionalmente di competenza del tribunale e, in caso di infrazione, poteva per lo più essere impunemente ucciso.** La pena poteva essere inflitta anche a chi non era latitante. Il bandito era concepito come *homo sacer* (affidato a Dio) e privato dei diritti della comunità di appartenenza.

ALTO MEDIOEVO – PERIODO CAROLINGIO – COMUNI ITALIANI

# QUANDO, PERCHE' E COME I CAMBIAMENTI?

DALLA FINE DEL CINQUECENTO IL BANDITO E' PERCEPITO COME FUORILEGGE

CINQUECENTO OVUNQUE IN EUROPA

TEMA DELLA SICUREZZA E TRANQUILLITA'

RICHIESTE DAL BASSO (SPIERENBURG-RODENBURG)

INADEGUATEZZA E SCARSITA' STRUMENTI REPRESSIVI

ASSENZA MONOPOLIO VIOLENZA E LEGGITIMITA' NELL'USO DELLA VIOLENZA (C. TILLY)

NUOVA PERCEZIONE DEL TERRITORIO E DEI CONFINI

COINVOLGIMENTO DA PARTE DELLO STATO DI FORZE, GRUPPI E ORGANIZZAZIONI NELL'USO DELLA VIOLENZA

IN REALTA' LA PENA DEL BANDO NON SAREBBE VENUTA MENO CHE NEL CORSO DELL'OTTOCENTO


QUANDO SI ATTUA UN CONTROLLO DEL TERRITORIO E I CONFINI SONO 'CHIUSI'

INVENZIONE DEL 'CRIMINALE'

## IL BANDITO E IL SISTEMA DELLE INIMICIZIE E DELLA VENDETTA

La pena del bando era evidentemente collegata ad una **struttura sociale organizzata in lignaggi e parentele**. Faceva parte di quel sistema di INIMICIZIE-vendette che attraversavano quasi tutta la società. La funzione di tale pena consisteva non solo **nell'allontanare la persona indesiderata**, ma aveva paradossalmente il fine di stabilire una TREGUA, **agevolare le trattative di pace** e la ricomposizione dei conflitti violenti. Un elaborato sistema processuale, predisposto dai giuristi di formazione romanistica, era del resto incentrato sulla necessità di **mettere in stretta relazione le istituzioni giudiziarie (tribunali) con l'organizzazione dei conflitti (INIMICIZIE)**. Appare evidente che l'azione temperatrice dei tribunali e delle procedure giudiziarie erano efficaci se la città (o comunque la giurisdizione) godeva di ampia **autonomia**.

# VENDETTA E BANDITISMO NELLE CITTA' DEL «DOMINIO»: PRIMA DELLA META' DEL XVI SECOLO



**Il ruolo della Dominante è marginale; la gestione del conflitto è lasciata a livello locale**

**La possibilità dell'uccisione del bandito è elemento essenziale per il funzionamento del sistema e il conseguimento della pace.**

## GIULIETTA E ROMEO

CITTA' DI VERONA NEL '300 – BARTOLOMEO DELLA SCALA

**INIMICIZIE** TRA FAMIGLIE E GRUPPI CONTRAPPOSTI CON OMICIDI E VIOLENZE

**INSICUREZZA** DELLA CITTA'

IN PARTICOLARE TRA CAPULETI E MONTECCHI

UN INCONTRO/DUELLO TRA TIBALDO DEI CAPULETI E MERCUZIO DEI MONTECCHI. MERCUZIO VIENE UCCISO E ROMEO PER REAZIONE UCCIDE L'AGGRESSORE

**ONORE** E VIOLENZA INTERAGISCONO

IL PRINCIPE DECIDE DI BANDIRE ROMEO TENENDO CONTO DELLA PROVOCAZIONE E AGGRESSIONE DEI CAPULETI

TEORICAMENTE CON LO STABILIRSI DI UNA TREGUA SI SAREBBE POTUTO RAGGIUNGERE LA PACE, ANCHE ATTRAVERSO UN MATRIMONIO

LA TRAGEDIA HA LA FINE BEN NOTA

MA DOPO LA MORTE DEI PROTAGONISTI LA PACE VIENE CONCLUSA TRA LE DUE FAZIONI

# IL DUELLO O LO SCONTRO



alamy

Image ID: ERH87P  
www.alamy.com



# VIOLENZA



## IL MATRIMONIO



## PARTENZA PER IL BANDO



## LA PACE E LA FINE DELL'INIMICIZIA



## REPUBBLICA DI VENEZIA E STATI ITALIANI

**E' nel corso del Cinquecento che è possibile cogliere un mutamento di rotta di una politica bannitoria che nei secoli precedenti era stata condotta all'insegna del rispetto dei reciproci spazi.** E questo è nettamente percepibile anche nella Repubblica di Venezia.

La provvisorietà della legislazione bannitoria dei centri dominanti italiani è stata spesso valutata come segno di incertezza, se non di debolezza; in realtà si tratta di una legislazione che si muoveva lungo una direzione decisamente nuova e che **nella sua apparente incertezza nascondeva in un certo senso la volontà di ridefinire gli antichi rapporti.**

## PRIMA FASE: LA POLITICA DELLA SOSPENSIONE (1549-1580)

Il punto di svolta, in un discorso complessivo *interlocutorio* tra centro dominante e centri sudditi, è dato da quella che ho definito **la politica della *sospensione***. Nel **1549** Venezia emanò una **legge importantissima tramite cui si vietava la liberazione dei banditi ottenuta uccidendo altri banditi**. Una palese interferenza nella dimensione giuridica e giudiziaria dei centri sudditi: infatti, **si toglieva loro la possibilità di utilizzare la disciplina del bando nell'ambito dei complessi conflitti di INIMICIZIA**. La legge del 1549, con le sue sospensioni, sarebbe durata sino al 1580, anno in cui si sarebbe avviata una nuova fase. Le sospensioni vennero deliberate nel 1555 (tre anni), 1559 (cinque anni), 1569 (un anno), 1573 (un anno), 1574 (un anno), 1577 (due anni), 1579 (due anni).

## PRIMA FASE: INTERVENTO DI VENEZIA (LEGGE 1549): SOSPENSIONE DELLA POSSIBILITA' DI UCCISIONE DEI BANDITI




**L'intervento di Venezia blocca il «ciclo» della gestione del sistema della vendetta da parte delle élites suddite pur non instaurando una legislazione «centrale» sulla materia.**

## **SECONDA FASE: INSERIMENTO DEL CENTRO DOMINANTE TRAMITE NUOVA LEGISLAZIONE SUL BANDITISMO (REGIME DI PROROGA): dal 1580 in poi**

E' nel **1580** che il Consiglio dei dieci emana una **legge che sancisce un vero e proprio spartiacque**, anche rispetto al trentennio precedente (periodo definito di *sospensione*). Con la legge del 20 luglio 1580 il Consiglio dei dieci cassò implicitamente la legge del 1549, rimasta valida, pur tramite le numerose sospensioni, sino ad allora. **Con la nuova legge si estese la possibilità a tutti i banditi, anche a quelli colpiti dalle pene più severe, di potersi liberare uccidendo altri banditi che si fossero trovati nelle loro medesime condizioni.** La definizione del bandito come soggetto escluso dalla società civile e in quanto tale considerato fuorilegge, veniva così sottratta definitivamente all'antica normativa dei tribunali locali e, in definitiva, sancita dagli organi supremi del centro dominante. La legge aveva validità annuale, ma venne **prorogata** quasi sistematicamente. Le proroghe furono deliberate infatti nel 1581, 1582, 1583, 1584 e nel 1587 per due anni. Ed ancora nel 1597, 1609, 1613: una legislazione sostanzialmente ripetitiva ma che aveva l'obiettivo di **azzerare la normativa statutaria delle città suddite in materia di banditismo.**



## IL SISTEMA NELLA SECONDA FASE DI INTERVENTO DI VENEZIA: PARTE DEL 1580 E REGIME DI PROROGA



**Il sistema della pena del bando è ora gestito dalla Dominante «scardinando» così la gestione locale della vendetta.**

PARTE DEL  
CONSIGLIO DEI X  
IN MATERIA  
DI BANDITI (1580)

PARTE  
DELL'ILLVSTRISSIMO CONSEGLIO DE' X.  
Con la Zonta. Delli 20. Luglio. M D LXXX.  
In materia de' Banditi.



**L**I Grauissimi dediti, che sono commessi nel Stato nostro, la maggior parte da' banditi, i quali postisi insieme, perturbano la quiete delli fedeli nostri con violentie, rapine, & homicidij, deuono muouere questo Consiglio à fare straordinaria prouisione, per estirpare questi scelerati; però

in questa parte, che ha fatto publicare in questa Città, & in tutte l'altre Città, Terre, & luoghi del Dominio nostro, che se alcuno, da qui ad vno anno prossimo, prenderà dentro li confini, & consegnerà nelle forze della Giustitia, ò ammazzerà: fatta legitima fede della interfezione: alcun bandito per questo Consiglio, ò vero per li altri Consigli, Magistrati, & Officij di questa Città, ò per li Rettori nostri di fuora, etiam con autorità di questo Consiglio, diffinirue, & in perpetuo, con pena della vita, consegnerà, oltra tutte le taglie, che hauesse il bandito, anco la liberatione di se stesso, se farà bandito di bando eguale, ò vero inferiore à quello del preso, ò vero morto: & se non farà bandito, hauera libertà di liberare vn bandito, ò vero confinato, per caso eguale, ò vero inferiore, come è detto di sopra.

Quello veramente, che prenderà, ò vero ammazzerà, etiam in Terre aliene, alcun bandito di Terre, & luoghi, con pena della vita, il quale habbitaglia in Terre aliene, consegnerà l'assoluzione del suo bando, se esso farà bandito di bando eguale, ò vero inferiore: & se non farà bandito, hauera facultà di liberarne vno, che fosse in bando simile, ò minoreà quello che farà preso, ò morto da lui, oltra tutte l'altre taglie, come è predetto.

Il medesimo beneficio haueranno anco li ban-

diti per questo Consiglio con Zonta, ò senza, ò per delegatione, ò con l'autorità di esso Consiglio, che prenderàno, ò vero ammazzeranno vn' altro bandito per il detto Consiglio, il quale habbi le condizioni di sopra dichiarate: & se chi farà l'effetto preditto non farà bandito, hauera facultà di liberare vn bandito, ò vero confinato per questo Consiglio, ò per delegatione, ò con l'autorità di esso di egual bando, ò vero inferiore, come è sopra detto.

L'istesso beneficio sia dato alli complici di qualunque delitto, che ammazzeranno, ò vero prenderanno, come di sopra, vno, ò piu, delli altri complici dell'istesso delitto.

Ecceutuati però da questo beneficio della loro liberatione, quelli banditi per questo Consiglio, nelle condennationi de' quali fosse dichiarato, che non possano essere assolti, ò fatti gratia, & c. se non con strettezza di ballote: ma se vno di questi ammazzasse, ò facesse ammazzare vn' altro bandito, con simil strettezza di ballote, in tal caso sia assolto con conditione però, che non possa andare nella Città, de onde sarà, se non hauera la pace dalli offesi, & se non li sarà permesso per noua deliberatione di questo Consiglio, con li terzi delle ballote.

Li beneficij sopradetti della liberatione, quanto alli banditi, che non siano per questo Consiglio, ò per delegatione, ò con l'autorità di esso, possano esser dati dal Consiglio de' Quaranta al Criminale, & dalli Rettori con Corte, che haoueranno fatta la sententia, ò vero da' loro successori, ò dalli piu vicini à quel Rettore senza Corte, che hauesse fatta la sententia, & non per altri: ma delli banditi per questo Consiglio, ò per delegatione, ò con autorità di esso, non possano esser dati se non per parte di questo Consiglio.

*Nunno ardisca stampar la presente parte fuori che Paulo Zanfretti, senz'a licen<sup>za</sup>.*

# STATO DI ECCEZIONE

STATO DI ECCEZIONE – SUA DURATA

SOSPENSIONE DEL SISTEMA COSTITUZIONALE VIGENTE

INCENTRATO SUL POLICENTRISMO E SULLE AUTONOMIE

DIROMPENZA DELLE LEGGI IN MATERIA DI BANDITISMO SUL SISTEMA DELLE INIMICIZIE

DELEGA AI PRIVATI DELL'USO DELLA VIOLENZA

MERCATO DELLE 'VOCI LIBERAR BANDITO'

IL BANDITO DA NEMICO PRIVATO DIVIENE NEMICO PUBBLICO

IMPOSSIBILITA' DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI TRIBUNALI

IMPOSIZIONI DELLE PACI

PROGRESSIVA DELEGITTIMZIONE DEL SISTEMA DELLA VENDETTA

## PARTE DELL'ILLUSTRISSIMO CONSEGLIO DE X CON LA ZONTA DELLI 20 LUGLIO MDLXXX IN MATERIA DE'BANDITI

Li Gravissimi delitti, che sono commessi nel Stato nostro, la maggior parte da'banditi, i quali postisi insieme, perturbano la quiete delli fedeli nostri con violentie, rapine, et omicidij, devono muovere questo Consiglio à fare straordinaria provisione, per estirpare questi scelerati; però:

L'anderà parte, che sia fatto publicare in questa Città, et in tutte l'altre Città, Terre et luoghi del Dominio nostro che se alcuno, da qui ad uno anno prossimo, prenderà dentro li confini, et consegnerà nelle Forze della Giustitia, ò ammazzerà – fatta legittima fede della interfettione – alcun bandito per questo Consiglio, ò vero per li altri Consigli, Magistrati, et Officij di questa Città, ò per li Rettori nostri di fuori, etiam con autorità di questo Consiglio, diffinitive, et in perpetuo, con pena della vita, consegnerà, oltra tutte le taglie, che avesse il bandito, anco la liberatione di se stesso, se sarà bandito di bando eguale, ò vero inferiore à quello del preso, ò vero morto; et se non sarà bandito, haverà libertà di liberare un bandito, ò vero confinato, per caso eguale, ò vero inferiore, come è detto di sopra.

Quello veramente, che prenderà, ò vero ammazzerà, etiam in Terre aliene, alcun bandito di Terre, et luoghi, con pena della vita, il quale abbi taglia in Terre aliene, consegnerà l'assolutione del suo bando, se esso sarà bandito di bando eguale, ò vero inferiore; et se non sarà bandito, haverà facultà di liberarne uno, che fosse in bando simile, ò minore à quello che sarà preso, ò morto da lui, oltra tutte l'altre taglie, come è predetto.

Il medesimo beneficio haveranno anco li banditi per questo Consiglio con Zonta, ò senza, ò per delegatione, ò con l'autorità di esso Consiglio, che prenderanno, ò vero ammazzeranno un altro bandito per il detto Consiglio, il quale habbia le condizioni di sopra dichiarite; et se chi farà l'effetto preditto non sarà bandito, ò vero confinato per questo Consiglio, ò per delegatione, ò con l'auttorità di esso di equal bando, ò vero inferiore, come è sopradetto.

## LA NUOVA LEGISLAZIONE SULLA PENA DEL BANDO (REGIME DI PROROGA) E LE SUE CONSEGUENZE



- La dimensione della violenza aumenta considerevolmente con l'introduzione della nuova legislazione contro i banditi
- Diversi soggetti vengono coinvolti e investiti della legittimità di uccisione dei banditi
- Nasce una diversa e straordinaria narrazione della violenza

UNA  
GRA  
NDE  
NAR  
RAZI  
ONE  
DEL  
LA  
VIOL  
ENZ  
A: LA  
MO  
RTE  
DI  
ZAN  
ZAN  
U' (LAG  
O DI  
GAR  
DA,  
161  
7)



Claudio Povolo 2015

PAR  
TIC  
OLA  
RE  
DA  
UN  
A  
NA  
RRA  
ZIO  
NE  
DEL  
LA  
VIO  
LEN  
ZA (16  
17)



Claudio Povolo 2015

## LA GRANDE STORIA DI GIOVANNI BEATRICE DETTO ZANZANU'

L'intervento si sofferma sull'attività di **Giovanni Beatrice** detto **Zanzanù**, bandito nel 1602 e ucciso nel 1617 in uno scontro sanguinoso sui monti della riva occidentale del Lago di Garda. I lunghi anni di attività di Giovanni Beatrice esprimono la complessità della figura del fuorilegge nei primi anni del Seicento. Un case study che rivela come le tesi prospettate da **Hobsbawm** nel suo *Bandits* e le stesse critiche a lui rivolte da **Blok** e altri studiosi possano difficilmente essere assunte come veri e propri paradigmi generali.

**Appaiono infatti determinanti sia il contesto politico e giuridico in cui la figura del bandito si colloca, che altresì la peculiarità della sua fisionomia, contrassegnata dalle sue relazioni economiche e sociali.**

La controversa vicenda di Giovanni Beatrice si snoda attraverso alcuni **periodi** che, prima ancora di caratterizzare la sua biografia, sono **indicativi di alcune tematiche connesse alla storia del banditismo.**



# CONTESTO E FASI DELLA VITA DEL BANDITO GIOVANNI BEATRICE (ZANZANU')

- CONTESTO GEOGRAFICO (LAGO DI GARDA – TERRITORIO AI CONFINI – ZONA DI TRAFFICI
- DATA DEL PRIMO BANDO: 1602 PER RIVALITA' LOCALI IN UN AMBITO DI VENDETTA
- 1605-1607: UCCISIONE DEL PADRE NONOSTANTE TRATTATO DI PACE. ESCALATION DELLA VIOLENZA TRA LE DUE PARENTELE CHE CULMINA CON L'UCCISIONE DEI RIVALI. ZANZANU' E' COLPITO DA NUMEROSI BANDI DA TUTTO LO STATO
- 1608-10: CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DI CONTRABBANDO SUL LAGO. CONFLITTO CON I MERCANTI BRESCIANI E DI DESENZANO.
- SCONTRO CHE SI DILATA ALLE INIMICIZIE LOCALI. IL BANDITO AGISCE DA RIVA (TERRITORIO AL DI LA' DEI CONFINI). LA BANDA VIENE SGOMINATA MA IL BEATRICE SOPRAVVIVE E DIVIENE VERO E PROPRIO NEMICO DELLO STATO – ABBATTIMENTO DELLA SUA CASA IN GARGNANO
- 1611-12: LANCIATA UNA VERA E PROPRIA SFIDA CONTRO VENEZIA E RAPISCE UN FACOLTOSO MERCANTE VENEZIANO
- 1613-14: GIOVANNI BEATRICE SI PONE AL SERVIZIO DEI FARNESE DI PARMA
- ANNI 1615-16: RITORNO IN RIVIERA SPERANDO DI PORSI AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA NELLA GUERRA CONTRO GLI ARCIDUCALI
- ANNI 1616-17: SUE AZIONI DI DISTURBO E DI ATTACCO NEI CONFRONTI DELL'ESTABLISHMENT LOCALE. SEQUESTRI DI PERSONA, MA GODE DELLA PROTEZIONE DI UNA PARTE DELLA POPOLAZIONE LOCALE
- 1617: PENETRA NASCOSTAMENTE A TIGNALE APPARENTEMENTE PER RAPIRE UN NOTABILE LOCALE, MA LA POPOLAZIONE LOCALE REAGISCE E CADE IN UNA BATTAGLIA CHE DURA UN GIORNO INTERO (17 AGOSTO 1617)

## LA CACCIA E LA REPRESSIONE

Peculiarità della zona geografica e del contesto socio-economico

Pena del bando e sistema della vendetta

Azione repressiva locale inconsistente

Invio di soldati corsi e cappelletti inefficace

Il sistema affidato ai cacciatori di taglie non sempre raggiunge i suoi obbiettivi

**Inserimento dell'azione delle magistrature centrale nelle dinamiche delle  
INIMICIZIE**

## INIMICUS INIMICI MEI AMICUS MEUS EST: due esempi dal case study di Giovanni Beatrice

Milizie e soldati non sortiscono alcun effetto nei confronti di Giovanni Beatrice il quale può contare sulla vicinanza dei confini e sull'aiuto di una parte consistente della popolazione.

Anche le diverse proposte avanzata da alcuni di ucciderlo dietro forte ricompensa non sortiscono alcun effetto.

Come denotano molte altre vicende, la lotta contro il banditismo si rivela efficace quando l'azione delle magistrature centrali ricorre ad una vera e propria **azione combinata tra diversi protagonisti**, ciascuno provvisto di proprie motivazioni ed interesse.

Si affrontano **due episodi** che sono tratti dalla lotta intrapresa da Venezia per mettere fuori gioco la cosiddetta banda degli Zanoni

# **GIOVAN BATTISTA DUSO, ORAZIO BALINO E GIOSEF TON DI DESENZANO: BIOGRAFIE DI CONTORNO**

UN PROFILO CONTROVERSO: SICARI E KILLERS DI PROFESSIONE, BANDITI ED INFINE GIUSTIZIERI PER CONTO DELLA PUBBLICA AUTORITA'. L'AMBIGUA BIOGRAFIA DI TRE UOMINI SPIETATI.

## Il provveditore generale in Terraferma Benedetto Moro e la banda Zannoni (1606)

Di fronte all'impossibilità di mettere fuori gioco la banda Zannoni, che operava sicura da Riva con le sue frequenti incursioni in Riviera, il provveditore generale in Terraferma Benedetto Moro opera in assoluto segreto e in accordo con il provveditore della Riviera Leonardo Valier contattando i **nemici** della banda. Ecco il contenuto del suo dispaccio con il quale informava il Senato dell'esito dell'operazione:

***Con il lume datomi dal cl. Sig. Lunardo Valier nel fine del suo reggimento di Salò nella materia dei banditi, avendo io fatto venir qui, ad uno ad uno, con segretezza et grande riguardo, i nemici loro della Riviera, ho con essi concertato ordine tale, concedendo licenza di portar archibugi ad alcuni pochi, dando ordine di esborsare qualche denaro pubblico, permettendo che banditi da Brescia potessero di nascosto esser da essi condotti per tal effetto et con mandar 30 corsi in quella parte che speravo essere ammazzati tutti in una volta quelli che perturbavano la detta Riviera.***

L'azione riuscì solo in parte in quanto non erano presenti Giovanni Beatrice e lo zio, ma alcuni della banda vennero uccisi freddamente dai sicari.

L'azione, condotta nel 1607 sui monti soprastanti la riva occidentale del lago di Garda, prevedeva dunque una serie di aspetti quasi tutti essenziali:

- **Coordinamento di un magistrato** dotato di poteri eccezionali come il PGT
- **Sollecitazione ed informazioni** sul contesto locale forniti dal pubblico rappresentante locale (il provveditore della Riviera)
- **Coinvolgimento degli avversari** della banda di Giovanni Beatrice, i cui componenti, per la loro attività, erano considerati **nemici pubblici**. Ad essi viene permesso ovviamente l'uso delle armi
- Conseguente **inserimento dell'autorità centrale nel sistema delle inimicizie locali**
- Azione di disturbo con l'invio di soldati
- Ricorso ad un influente, ma ambiguo intermediario (Alberghino Alberghini, un altolocato mercante) che operava nel contesto economico locale
- Quest'ultimo fornisce alcuni banditi che in realtà erano **veri e propri sicari** utilizzati negli anni precedenti in una serie di vendette ed omicidi che avevano coinvolto le maggiori famiglie di Salò. Anche essi sono provvisti di armi dal PGT (se effettivamente ne avessero avuto bisogno...)
- Nemici, sicari ed informatori agiscono in diversi punti del territorio
- I banditi sono 'giustiziati' sul posto e le loro teste utilizzate dai sicari per ottenere la loro liberazione ed altre taglie
- In tal modo tutta l'operazione è legittimata *ex post* dal Consiglio dei dieci tramite la concessione delle relative *voci liberar banditi*
- I nemici della banda Zanoni non ottengono premi o liberazioni, ma, almeno in parte, raggiungono l'obiettivo di mettere fuori gioco gli avversari
- Il mercante intermediario accresce ovviamente il suo prestigio presso la Dominante e, probabilmente, riesce a perseguire con una relativa tranquillità i suoi traffici più o meno leciti (contrabbando lungo il lago)

# ALESSANDRO REMER DI MALCESINE: BANDITO E CACCIATORE DI TAGLIE AL SERVIZIO DI ALCUNI MERCANTI BRESCIANI

ALESSANDRO REMER DI MALCESINE E' BANDITO. NEL FEBBRAIO DEL 1609 PARTECIPA COME PROTAGONISTA PRINCIPALE AD UNA DELLE PIU' VASTE CACCE ALL'UOMO CHE SI FOSSE MAI REGISTRATA IN PRECEDENZA SUL LAGO DI GARDA. UN GRUPPO DI MERCANTI DI SALO' E DI DESENZANO DECIDE DI CHIUDERE I CONTI CON LA COSIDDETTA BANDA ZANNONI CHE DA CIRCA UN ANNO E MEZZO OPERAVA SUL LAGO CONTROLLANDO IL CONTRABBANDO CHE PROVENIVA DAL MERCATO DI DESENZANO. IL REMER E COMPAGNI (DIVERSI BANDITI) ASPETTANO PER DUE MESI A RIVA DEL GARDA, IN TERRITORIO ARCIDUCALE, CHE SI VERIFICHICI L'OCASIONE FAVOREVOLE. HANNO EVIDENTEMENTE IL TACITO CONSENSO DEI GIUSDICENTI LOCALI. L'OPERAZIONE RIESCE GRAZIE ALLE INFORMAZIONI DI GASPARE FELTRINELLO, GIA' DA TEMPO INFILTRATO NELLA BANDA . TUTTA L'OPERAZIONE SI SVOLGE CON L'APPROVAZIONE E IL FAVORE DEL PROVVEDITORE DI SALO' PIETRO BENEDETTI. MA IL FELTRINELLO AVEVA IN PRECEDENZA AVUTO CONTATTI CON LO STESSO PROVVEDITORE GENERALE IN TERRAFERMA BENEDETTO MORO.

L'AGGUATO SI SVOLGE NELLA NOTTE DEL 13 FEBBRAIO 1609 MENTRE LA BARCA DEGLI ZANNONI SI STA AVVICINANDO AL PORTO DI RIVA. QUATTRO DEI COMPONENTI SONO UCCISI, MENTRE IL RIMANENTE DELLA BANDA SI SALVA A NUOTO. SULL'IMBARCAZIONE C'E' PERO' PURE L'INFILTRATO CHE FORNISCE AI CACCIATORI DI TAGLIE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER RINTRACCIARE IL CAPO DELLA BANDA (GIOVAN FRANCESCO BEATRICE ZIO DI ZANZANU'). CHE IL FELTRINELLO AGISSE SOTTO COPERTURA E' ATTESTATO PURE DAL FATTO CHE DOPO L'AGGUATO VIENE INTERROGATO DAL CANCELLIERE IN CASA DI ALBERGHINO ALBERGHINI UNO DEI MERCANTI CHE DAVANO LA CACCIA AGLI ZANNONI.

## LA VICENDA DI ALESSANDRO REMER INTRODUCE ALTRI ELEMENTI:

- CACCIATORE DI TAGLIE VERO E PROPRIO. NON SI MUOVE PER LIBERARE SE STESSO
- E' UN MILITARY ENTREPRENEUR
- COLLABORAZIONE CON AUTORITA' LOCALI E CENTRALI
- ARTICOLAZIONE DELLE INIMICIZIE PER OBIETTIVI ECONOMICI
- TRASFORMAZIONE DEL BANDITO IN FUORILEGGE NEMICO DELLO STATO
- COINVOLGIMENTO DI FORZE LOCALI
- SICUREZZA VIE DI COMUNICAZIONE
- CONSENSO ELITES LOCALI